

## IL RECUPERO DEI CREDITI

Il nostro ordinamento prevede che ogni debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Un debito non si estingue, dunque, fino a quando non è adempiuto (salvo che cada in prescrizione, o si estingua in uno dei modi diversi dall'adempimento, quali la remissione, la compensazione, ecc.), tant'è che, alla morte del debitore, esso si trasmette (di regola) agli eredi.

Per tutelare il creditore la legge prevede diversi sistemi.

Innanzitutto quello delle garanzie, reali (ipoteca, pegno) o personali (fideiussione).

La legge prevede però anche una serie di azioni volte a conservare il patrimonio del debitore, al fine di non perdere la garanzia di potersi soddisfare su di esso in caso di inadempimento.

Tali azioni sono la revocatoria e la surrogatoria.

Con la prima il creditore può chiedere al giudice di pronunciare la inefficacia nei suoi confronti (come se venissero "revocati" appunto) di determinati atti che pregiudichino ingiustamente il patrimonio del debitore: ad esempio, la vendita di un immobile voluta e concordata apposta per sottrarre il bene dalla garanzia patrimoniale.

Con la seconda, invece, il creditore può chiedere al giudice di autorizzarlo ad esercitare azioni o diritti che spettano al suo debitore, quando quest'ultimo trascura di farlo: ad esempio la riscossione di un credito.

Una terza azione volta alla conservazione del patrimonio del debitore è il sequestro conservativo, con la quale il creditore può bloccare uno o più beni del debitore, sottoponendoli ad una sorta di pignoramento anticipato che ne sottrae la disponibilità al creditore, nei casi in cui egli sia in grado di dimostrare il fondato pericolo di dispersione di tali beni.

Una volta che un patrimonio del debitore vi sia, eventualmente anche grazie alle azioni suddette, tale patrimonio deve essere aggredito forzatamente, qualora il debitore non adempia spontaneamente.

Per fare ciò, innanzitutto, il creditore deve poter dimostrare al giudice il proprio credito.

Le azioni dirette a tale scopo, cioè all'accertamento e dichiarazione di un certo diritto di credito, sono dette azioni di cognizione (cioè di conoscenza, di verifica).

Una volta ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni, il creditore deve quindi agire per "costringere il debitore a pagarlo", cioè per ottenere forzatamente, contro la volontà del debitore indisponibile a pagare o comunque ad estinguere spontaneamente la propria obbligazione, il soddisfacimento delle proprie ragioni.

Tali tipi di azioni si dicono esecutive, per distinguerle da quelle di cognizione suddette.

### **Le azioni di cognizione.**

Tra le azioni di cognizione si distinguono vari tipi di procedimenti (o processi), a seconda della loro durata e delle forme necessarie per arrivare alla sentenza: innanzitutto vi è l'azione civile ordinaria, che è la più lunga, in quanto richiede lo svolgimento di una normale causa, fatta di molti atti, raccolta delle prove, valutazioni delle stesse, difese delle parti e, finalmente, della sentenza. Per arrivare ad una sentenza di primo grado di tal tipo possono occorrere, come noto, anche svariati anni.

Vi sono però anche delle azioni speciali, nelle quali le formalità sono abbreviate per consentire al creditore di ottenere un provvedimento più rapido, pur nel rispetto dei diritti del creditore di opporre tutte le sue eventuali contestazioni e difese.

Tra queste, va menzionato innanzitutto il decreto ingiuntivo.

Nel procedimento di ingiunzione, a fronte della presentazione da parte del creditore di determinati documenti dotati di particolare fede (o valore di prova o forza probatoria), la legge consente una specie di inversione dell'onere del processo: il giudice infatti concede l'ordine di pagamento del credito (il decreto ingiuntivo) sulla base della sola domanda del

creditore (scritta, presentata da un avvocato), purché assistita dai documenti particolari suddetti (ad es. cambiale, assegno, scrittura di riconoscimento del credito, ecc.); spetterà poi al debitore che riceve il decreto ingiuntivo decidere se pagare oppure iniziare il processo ordinario per dimostrare che il debito non sussiste.

Ma se l'opposizione del debitore non appare subito fondata su argomenti e/o prove convincenti, il giudice confermerà intanto, in via provvisoria e salvo l'esito finale della causa ordinaria, il decreto ingiuntivo.

Tale sistema consente quindi di ottenere in tempi brevi un titolo esecutivo, che permette quindi di iniziare subito dopo l'azione esecutiva sul patrimonio del debitore.

Altra azione abbreviata è consentita nel così detto procedimento sommario di cognizione.

Tale procedimento può essere utilizzato dall'attore quando la causa richiede una "istruzione sommaria", cioè celere, non particolarmente complessa.

In questi casi la durata di un processo normale di quattro o cinque anni può ridursi magari ad uno soltanto.

Semplificando, si potrebbe dire che si ricorre a questo tipo di procedimento quando le prove non sono così evidenti come nel procedimento per decreto ingiuntivo, ma neppure così complesse da richiedere un'istruttoria ordinaria.

Vi sono poi anche altri casi nei quali il giudice può anticipare, nel corso del processo, il proprio provvedimento di condanna a pagare, sui quali non ci si intratterà in questa sede.

### **Le azioni esecutive**

Esaurito il processo di cognizione (eventualmente percorrendo anche i gradi di giudizio successivi al primo, quali appello e cassazione) ed ottenuto quindi un provvedimento (definitivamente o provvisoriamente) esecutivo, si può dare avvio all'esecuzione forzata, notificando al debitore un atto di precetto che gli intima di pagare avvisandolo, che, in mancanza, inizierà l'espropriazione forzata.

Con il processo di espropriazione forzata il creditore può scegliere tra:

l'espropriazione di beni mobili (anche registrati, come le automobili o le imbarcazioni);

l'espropriazione di beni immobili;

l'espropriazione di crediti (ad esempio verso una banca, per esistenza di un conto corrente, oppure dello stipendio, ecc.).

A seconda del bene da espropriare il procedimento è diverso; in comune, tuttavia, i tre processi espropriativi hanno l'atto iniziale del pignoramento, con il quale l'ufficiale giudiziario, incaricato dal creditore, individua il bene da staggire e intima al debitore di non più disporne, fino alla vendita forzata (o l'assegnazione, specie in caso di crediti).

Successivamente il bene pignorato verrà venduto (messo all'asta) e al creditore sarà assegnato il ricavato fino alla soddisfazione del credito e delle spese di esecuzione sostenute.

Il procedimento è tuttavia ben più complesso di quanto possa apparire dal brevissimo riassunto fatto qui sopra e, specie nel caso di esecuzioni immobiliari, può durare anche diversi anni.

### **Il fallimento**

Un ancor più breve cenno pare opportuno fare al processo di fallimento, il quale altro non è che una forma di processo di esecuzione forzata speciale, dettato dalla necessità, in presenza di un debitore che non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, di rispettare il principio della *cd. par condicio creditorum*, la pari condizione dei creditori. In sostanza, nell'impossibilità di soddisfare tutti i creditori per intero, per impedire che qualcuno sia soddisfatto in misura ingiustamente superiore a qualcun altro, interviene il fallimento e la procedura, controllata da un giudice, mira ad una soddisfazione ordinata di tutti i creditori in misura uguale, salve le legittime cause di prelazione di taluni, che possono portare ad una distribuzione differente, ma pur sempre rispettosa dei soli privilegi garantiti dalla legge.

Conegliano-Treviso, lì 20 settembre 2013.

Studio Scudeller

(ogni riproduzione riservata)